



Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: <http://simap.europa.eu>

Avviso di gara – Settori speciali (Direttiva 2004/17/CE)

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale: GRUPPO TORINESE
TRASPORTI S.p.A.

Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale: CORSO F. TURATI 19/6

Città: TORINO

Codice postale: 10128

Paese: Italia (IT)

Punti di contatto:

Telefono: +39 0113044-312

All'attenzione di: Dr.ssa Laura Malabaila

Posta elettronica: infogare@gtt.to.it

Fax: +39 0113044-311

Indirizzi internet: (se del caso)

Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: (URL) www.gtt.to.it

Indirizzo del profilo di committente: (URL)

Accesso elettronico alle informazioni: (URL)

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

- I punti di contatto sopra indicati
 Altro (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

- I punti di contatto sopra indicati
 Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

- I punti di contatto sopra indicati
 Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Principali settori di attività

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore | <input type="checkbox"/> Servizi postali |
| <input type="checkbox"/> Elettricità | <input type="checkbox"/> Servizi ferroviari |
| <input type="checkbox"/> Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio | <input checked="" type="checkbox"/> Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus |
| <input type="checkbox"/> Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi | <input type="checkbox"/> Attività connesse ai porti |
| <input type="checkbox"/> Acqua | <input type="checkbox"/> Attività connesse agli aeroporti |
| | <input type="checkbox"/> Altro: |

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori

L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori:

sì no

ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione:

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

APPALTO GTT N. 128/2012 - STIPULA POLIZZA IN ECCESSO PER SINISTRI RC VERSO TERZI AI SENSI DEL REGOLAMENTO GTT PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA - (ART. 238 DEL D.LGS 12 APRILE 2006 N. 163)- CIG 460866677D

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> Lavori | <input type="radio"/> Forniture | <input checked="" type="radio"/> Servizi |
| <input type="checkbox"/> Esecuzione | <input type="radio"/> Acquisto | Categoria di servizi n.: 6 |
| <input type="checkbox"/> Progettazione ed esecuzione | <input type="radio"/> Leasing | Per le categorie di servizi cfr. |
| <input type="checkbox"/> Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni delle amministrazioni aggiudicatrici | <input type="radio"/> Noleggio | l'allegato C1 |
| | <input type="radio"/> Acquisto a riscatto | |
| | <input type="radio"/> Una combinazione di queste forme | |

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Torino

Codice NUTS: IT

Codice NUTS: ITC11

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):

- L'avviso riguarda un appalto pubblico
 L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
 L'avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro: (se del caso)

- Accordo quadro con diversi operatori Accordo quadro con un unico operatore

Numero :

oppure

(se del caso) numero massimo : di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro

Durata in anni : oppure in mesi :

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : Valuta :

oppure

Valore: tra : : e : : Valuta :

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

APPALTO GTT N. 128/2012 - Stipula polizza in eccesso per sinistri RC con integrazione di 50 milioni di Euro del massimale, relativamente alla tratta ferroviaria Chieri-Settimo - CIG 460866677D -

Si rinvia al disciplinare di gara.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	66000000	
Oggetti complementari	66510000	

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì no

II.1.8) Lotti: (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì no

(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per

un solo lotto

uno o più lotti

tutti i lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti :

Ammissibilità di varianti : sì no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)

Contratto con decorrenza dalle h. 24.00 del 8/12/2012 alle h. 24.00 del 31/12/2013

(se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : 190000.00 Valuta : EUR

oppure

Valore: tra : : e : : Valuta :

II.2.2) Opzioni : (se del caso)

Opzioni : sì no

(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :

in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)

L'appalto è oggetto di rinnovo : sì no

Numero di rinnovi possibile : (se noto) oppure Valore: tra : e :

(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi :

in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione :

Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: 09/12/2012 (gg/mm/aaaa)

conclusione: 31/12/2013 (gg/mm/aaaa)

Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: *(se del caso)*

Si rinvia al disciplinare di gara

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

L'appalto è autofinanziato

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: *(se del caso)*

Si rinvia al disciplinare di gara

III.1.4) Altre condizioni particolari: *(se del caso)*

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari : sì no

(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:

Si rinvia al punto 1.1 del disciplinare di gara.

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, autorizzati ai sensi del d.lgs. 209/2005 all'esercizio dell'assicurazione nel ramo oggetto del presente appalto e costituenti primarie Compagnie assicurative e aventi rating non inferiore a "A-" della Standard & Poor's o equivalente, emesso da primaria agenzia di rating specificamente indicata, come prescritto dal PIR, edizione 2012, elaborato da RFI.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Si rinvia al disciplinare di gara

III.2.3) Capacità tecnica:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: *(se del caso)*

L'appalto è riservato ai laboratori protetti

L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione : sì no

(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile :

[D.Lgs 209/2005](#)

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio : sì no

Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:

- Aperta
 Ristretta
 Procedura negoziata

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): sì no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

- Prezzo più basso

oppure

- Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

Criteri	Ponderazione	Criteri	Ponderazione
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		10.	

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica sì no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore: (se del caso)

[128/2012](#)

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:

sì no

(in caso affermativo)

Avviso indicativo periodico Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE: del: (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare:

Data: Ora:

Documenti a pagamento sì no

(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: Prezzo:

Condizioni e modalità di pagamento:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: *(se noto, nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)*

Data: [29/10/2012](#) (gg/mm/aaaa) Ora: [12:00](#)

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE

Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

[IT](#)

Altro:

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

fino al: :

oppure

Durata in mesi : oppure in giorni : [180](#) (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:

Data : [29/10/2012](#) (gg/mm/aaaa) Ora: [15:00](#)

(se del caso)Luogo : [Torino - c.so Turati 19/6](#)

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :

sì no

(in caso affermativo)Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura :
[Seduta pubblica](#)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità: *(se del caso)*

Si tratta di un appalto periodico : sì no

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : sì no

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.3) Informazioni complementari: *(se del caso)*

VI.4) Procedure di ricorso:

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: [si rinvia al disciplinare di gara](#)

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese: [Italia \(IT\)](#)

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: *(URL)*

Organismo responsabile delle procedure di mediazione *(se del caso)*

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: *(URL)*

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: *(compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)* [si rinvia al disciplinare di gara](#)

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:

Denominazione ufficiale: [si rinvia al disciplinare di gara](#)

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese: [Italia \(IT\)](#)

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: (URL)

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
[10/10/2012](#) (gg/mm/aaaa) - ID:2012-140584

Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet: *(URL)* _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'onori e la documentazione complementare

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet: *(URL)* _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione

Denominazione ufficiale: [GRUPPO TORINESE](#) _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*
[TRASPORTI S.p.A.](#)
Indirizzo postale: [CORSO F. TURATI 19/6](#)
Città: [TORINO](#) _____ Codice postale: [10128](#) _____ Paese: [Italia \(IT\)](#)
Punti di contatto: _____ Telefono: [+39 0115764-1](#)
All'attenzione di: [Segreteria Generale](#)
Posta elettronica: segreteria.generale@gtt.to.it _____ Fax: [+39 0115764-330](#)
Indirizzo internet: *(URL)* _____

IV) Indirizzi dell'altro ente aggiudicatore a nome della quale l'ente aggiudicatore acquista

Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale (se noto): _____
Indirizzo postale: _____
Città _____ Codice postale _____
Paese _____

----- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) -----

Allegato C2 – Settori speciali
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2004/17/CE

- Categoria n. [1] Oggetto**
- 1 Servizi di manutenzione e riparazione
 - 2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta
 - 3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta
 - 4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea
 - 5 Servizi di telecomunicazioni
 - 6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari [4]
 - 7 Servizi informatici e affini
 - 8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]
 - 9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
 - 10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
 - 11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
 - 12 Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi
 - 13 Servizi pubblicitari
 - 14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
 - 15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto
 - 16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili
- Categoria n. [7] Oggetto**
- 17 Servizi alberghieri e di ristorazione
 - 18 Servizi di trasporto per ferrovia
 - 19 Servizi di trasporto per via d'acqua
 - 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
 - 21 Servizi legali
 - 22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]
 - 23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
 - 24 Servizi relativi all'istruzione, anche professionale
 - 25 Servizi sanitari e sociali
 - 26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]
 - 27 Altri servizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .

2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

4 Esclusi i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti; tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.

5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione aggiudicatrice per l'uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.

6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.

8 Esclusi i contratti di lavoro.

9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA

Corso Turati 19/6 - Torino

Tel. 011/5764.1 - Telefax 011/5764.330 - Sito Internet www.gtt.to.it

**APPALTO GTT N. 128/2012 – SETTORI SPECIALI
STIPULA POLIZZA IN ECCESSO PER SINISTRI RC VERSO TERZI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO GTT PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE
INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (ART. 238 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163)
CIG 460866677D**

1. OGGETTO DELL'APPALTO.

1.1 Il progetto di Prospetto Informativo della Rete (PIR) – ed. dicembre 2012, (All. A – stralcio) in corso di definizione da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) in qualità di Gestore dell'Infrastruttura nazionale e oggi in fase di consultazioni ex art. 13 Dlgs 188/2003, prevede l'obbligo dell'Impresa Ferroviaria di copertura assicurativa per RC verso terzi con massimale di 100 milioni di euro per sinistro e per anno con decorrenza 9/12/2012.

GTT, relativamente alla tratta ferroviaria Chieri – Settimo, nonché alle linee di cui al Certificato di Sicurezza (All. E) su cui il servizio può essere spostato per disposizione di RFI (con percorrenza stimata annua di 450.00 km), già dispone di polizza assicurativa per analogo oggetto con massimale di 50 milioni di euro (All. B). Per l'ipotesi in cui l'onere di integrazione venga confermato occorre avviare la procedura ad evidenza pubblica per garantire la copertura a decorrere dalla data indicata e sino al 31/12/2013; peraltro in ragione della non definitività dell'onere si prevedono le seguenti condizioni:

- ✓ GTT non procederà all'aggiudicazione qualora il PIR sia preventivamente definito con riconduzione della copertura al massimale di 50 milioni di euro, già disponibile;
- ✓ L'eventuale aggiudicazione sarà risolutivamente condizionata alla sopravvenuta definitiva riconduzione della copertura al massimale di 50 milioni di Euro, già disponibile.

1.2 Il servizio è regolato dallo schema di polizza datato settembre 2012 (All. C).

1.3 L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 81 e 82 del D.Lgs. 163/2006 come indicato al seguente par. 3.6.

1.4 La durata della polizza è dalle ore 24 del 8/12/2012 alle ore 24 del 31/12 /2013

1.5 Il valore dell'appalto è Euro 190.000,000 al netto di oneri fiscali. Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero.

1.6 E' ammessa la coassicurazione.

1.7 Il RUP è il dr. Gabriele Bonfanti.

2. AMMISSIONE DEI SOGGETTI ALLA GARA.

2.1 Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, autorizzati ai sensi del d.lgs. 209/2005 all'esercizio dell'assicurazione nel ramo oggetto del presente appalto e costituenti primarie Compagnie assicurative e aventi rating non inferiore a "A - " della Standard & Poor's o equivalente, emesso da primaria agenzia di rating specificamente indicata, come prescritto dal PIR

2.2 Sono altresì ammessi gli operatori economici stabiliti in Paesi stranieri e abilitati, ex art. 47 d.lgs. 163/2006.

3. MODALITÀ E CONDIZIONI INERENTI LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

3.1 Le offerte devono pervenire, con modalità scelte dagli offerenti a loro discrezione e rischio – **in plico ermeticamente chiuso** - ("Plico") all'indirizzo Segreteria Generale GTT – Corso F. Turati 19/6 - Torino, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 29/10/2012**. Il giorno e l'ora di arrivo del Plico saranno comprovati da apposito timbro meccanico apposto al momento della ricezione del Plico stesso. Non fa fede la data del timbro postale.

3.2 Il Plico deve chiaramente riportare - oltre al nominativo del **destinatario** e del **mittente** - la seguente dicitura: “Offerta per APP. GTT n. 128/2012 – “STIPULA POLIZZA IN ECCESSO PER SINISTRI RC VERSO TERZI“

3.3 Il Plico deve contenere:

- busta **“a) documentazione amministrativa”**, contenente la documentazione di cui al successivo par 3.4;
- busta **“b) offerta economica”**, contenente l’offerta economica di cui al successivo par 3.5.

Le buste devono riportare l’indicazione del mittente, l’indicazione “busta a)” ovvero “busta b)” la dicitura: “Offerta per APP. GTT n. 128/2012 – “STIPULA POLIZZA IN ECCESSO PER SINISTRI RC VERSO TERZI“ e devono essere ermeticamente chiuse.

3.4. La busta a) deve contenere:

A) Istanza di ammissione alla gara, redatta e sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l’operatore economico secondo le norme proprie di quest’ultimo, con allegata, copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore, attestante:

1) che il partecipante è iscritto presso il Registro delle Imprese di con le seguenti indicazioni per esteso:

- codice fiscale o partita IVA, denominazione/ragione/ditta, indirizzo;
- generalità complete (*nome, cognome data e luogo di nascita*) di:
 - a) titolare e eventuali procuratori titolati a stipulare contratti per conto dell’impresa e a rappresentarla all’esterno nei rapporti negoziali per l’impresa individuale;
 - b) soci e eventuali procuratori titolati a stipulare contratti per conto dell’impresa e a rappresentarla all’esterno nei rapporti negoziali per la società in nome collettivo;
 - c) soci accomandatari e eventuali procuratori titolati a stipulare contratti per conto dell’impresa e a rappresentarla all’esterno nei rapporti negoziali per la società in accomandita semplice;
 - d) per ogni altro tipo di società o consorzio: amministratori muniti di potere di rappresentanza e eventuali procuratori titolati a stipulare contratti per conto dell’impresa e a rappresentarla all’esterno nei rapporti negoziali, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci;
 - e) per tutti i concorrenti, i direttori tecnici;
 - f) soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del presente bando;
 - n. posizione INPS e INAIL e relative sedi e indirizzi;
 - n. di fax e/o indirizzi di posta elettronica certificata che GTT è autorizzata ad utilizzare per le comunicazioni di cui all’art. 79, commi 5 e 5bis, d.lgs. 163/06 e per ogni altra comunicazione inerente l’appalto.

2)

2.1) che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lettere a), d), e), f), g), h) i), l); m), m-bis), m-quater) D.Lgs. 163/2006;

2.2) che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) D.Lgs. 163/2006.

La dichiarazione di cui al punto 2.2) deve essere resa personalmente da tutti i soggetti di cui al punto 1) ad eccezione dei soggetti cessati dalla carica i quali devono rendere la sola dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c).

In alternativa alla dichiarazione personale, il sottoscrittore della domanda di ammissione può dichiarare, ai sensi dell’art. 47, comma 2, DPR 445/2000, di essere a piena e diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti di cui al punto 1), non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) d.lgs. 163/2006.

Ai fini dell'art. 38 comma 1 lettera c), il concorrente deve indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#); costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera m quater), la dichiarazione attesta alternativamente: a) di non essere in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 codice civile con alcun soggetto e di formulare l'offerta autonomamente; b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 codice civile e di formulare l'offerta autonomamente; c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 codice civile e di formulare l'offerta autonomamente.

- 3) di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assicurazione per i rami oggetto di appalto con rating non inferiore a "A - " della Standard & Poor's o equivalente, emesso da primaria agenzia di rating specificamente indicata.
- 4) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del presente disciplinare di gara, del bando, dello schema di polizza e degli altri documenti allegati;
- 5) di conoscere ed accettare il codice di comportamento adottato da GTT SpA (il codice è pubblicato sul sito internet www.gtt.to.it);
- 6) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al proprio settore, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
- 7) di impiegare personale in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008.

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti

- in caso di consorzi ex art. 34 lettere b) e c) d.lgs. 163/2006, devono essere rese anche dai consorziati indicati quali esecutori della prestazione e, in caso di raggruppamenti temporanei e soggetti gruppo assimilati costituendi, da ciascun operatore componente;
 - in caso di coassicurazione dalle imprese coassicuratrici;
 - in caso di avalimento dalle imprese ausiliarie.
- 8) per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006 per quali consorziati il consorzio concorre,
 - 9) per i raggruppamenti costituendi e soggetti assimilati ai sensi degli artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/06, impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37 comma 8 stesso D.Lgs.;
 - 10) per i raggruppamenti e soggetti assimilati ai sensi degli artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/2006, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o consorziato;
 - 11) di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 - 12) In caso di coassicurazione:
 - a) la dichiarazione della quota di rischio assunta da ciascuna delle coassicuratrici.
 - b) impegno a depositare per la stipula della polizza patto coassicurativo con clausola di delega contenente il conferimento di rappresentanza sostanziale e processuale alla società delegataria nelle forme di rito.

13) **di disporre della capacità finanziaria** allegando idonee referenze ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006; per i raggruppamenti, soggetti assimilati e coassicurazioni tutte le società dovranno produrre le due referenze.
E' ammesso l'avvalimento ai sensi di legge. Si applica l'art. 49 D.Lgs. 163/2006

B) In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo. In questo caso le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta in quanto adempimento riservato alla sola impresa capogruppo.

C) cauzione provvisoria dell'importo di Euro 3.800,00= costituita secondo una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA D'IMPRESA Filiale Torino Centro 6756 Cod. IBAN: IBAN IT 64 Y 02008 01177 000030004040 con l'indicazione della causale "cauzione provvisoria per la gara: APPALTO GTT N. 128/2012";
- fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1995 in conformità all'art. 75, comma 3, dlgs. 163/2006 che deve avere durata pari a quella dell'offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della committente, e contenere l'impegno del garante di cui all'art. 75, comma 5, d.lgs. 163/2006.

In caso di soggetti gruppo costituendi la polizza deve essere intestata a tutti i componenti.

In caso di bonifico bancario deve essere allegata la ricevuta bancaria originale.

Nel caso di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari deve essere allegato il documento in originale.

La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari nei termini di legge mentre all'aggiudicatario sarà restituita al momento della sottoscrizione del contratto.

Si applica il comma 7 dell'art. 75 e a tale scopo l'operatore economico deve dichiarare ai sensi del DPR 445/00 di possedere il requisito.

D) Attestato di pagamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Euro 20,00 (CIG **460866677D**), secondo quanto stabilito dalla Legge 266/2005, art. 1 comma 67 e delle deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza del 26/1/2006, 10/01/2007, 24/01/2008 e 15/02/2010 e del 3/11/2010

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità:

1. **online** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express; per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al portale web "Servizio Riscossione" all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> ed eseguire le istruzioni a video. L'operatore economico, eseguito il pagamento, otterrà la ricevuta che deve allegare alla "documentazione amministrativa" di cui al plico n. 1;
2. **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla "documentazione amministrativa" di cui al plico n. 1.
3. **per i soli operatori esteri** è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM). Intestato all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: o il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante; o il codice CIG che identifica la procedura.

In caso di raggruppamento o consorzio costituiti o costituendi il versamento di cui sopra è unico ed è effettuato dalla mandataria.

E) *Copia della visura camerale e autodichiarazione antimafia* (All. F) ai fini dell'art. **dell'art.** 6 del D.Lgs. 159/2011 della società concorrente o di tutte le tutte le società in caso di concorrente gruppo e coassicurazione (ai fini dell'art. 43 comma 1 DPR 445/2000)

3.5 La busta b) deve contenere l'offerta economica sottoscritta dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'operatore economico secondo le norme proprie di quest'ultimo.

L'offerta economica, inferiore alla base di gara e al netto delle imposte, dovrà essere espressa indicando il premio imponibile complessivo nella "SCHEDE OFFERTA ECONOMICA All. D)"

Si precisa altresì che, in caso di offerenti gruppo costituendi ex art. 34, comma 1, lett. d), e), f), D.Lgs. 163/06, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti dei soggetti costituendi.

4. COMUNICAZIONI.

4.1 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 79 comma 5 quater D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il Concorrente è tenuto ad indicare se vi sono atti (o parti di essi) e/o documenti contenuti nella documentazione presentata in fase di gara per i quali, ai sensi dell'art. 13 comma 5 lett. a) - b) D.Lgs. 163/2006 s.m.i. è escluso l'accesso, indicando analiticamente quali sono gli atti e/o documenti di cui sopra e le adeguate motivazioni per le quali si ritiene di non consentire l'accesso. Fatto salvo ogni potere di differimento. GTT si riserva di consentire l'accesso agli atti di gara qualora la richiesta sia finalizzata alla difesa in giudizio degli interessi del richiedente. Per effettuare le comunicazioni relative all'accesso il concorrente può utilizzare il modulo allegato G) e deve inserirlo nella busta a)

4.2 Il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di chiarimenti è fissato a 4 giorni lavorativi precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. GTT risponderà entro i 2 giorni lavorativi precedenti la medesima scadenza. Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate, ai sensi dell'art. 77, comma 1, D.Lgs. 163/2006, esclusivamente con e-mail all'indirizzo infogare@gtt.to.it e ad esse verrà data risposta sul sito www.gtt.to.it

4.3 Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità, G.T.T. si riserva di correggere gli atti di gara, pubblicando le correzioni sul profilo di committenza: www.gtt.to.it che si invita a monitorare costantemente

5. PROCEDIMENTO DI GARA.

L'esperimento di gara avrà luogo in seduta pubblica presso **GTT SpA Corso Turati 19/6 Torino il 29/10/2012**, alle ore 15.00. Eventuali rinvii verranno resi noti sul profilo di committenza: www.gtt.to.it

Nel corso della seduta saranno aperti i plichi pervenuti tempestivamente e ermeticamente chiusi e sarà esaminata la documentazione richiesta ai fini dell'ammissione alla gara.

Costituiscono causa di esclusione le violazioni indicate all'art. 46, comma 1 bis, D Lgs 163/2006.

Quindi si procederà all'apertura e all'esame delle offerte economiche e alla redazione della graduatoria.

Previa eventuale valutazione contemporanea di congruità delle offerte sospette di anomalia in base ad elementi specifici (art. 86 comma 3 del Dlgs 163/2006) si procederà all'aggiudicazione provvisoria.

6. AGGIUDICAZIONE E VERIFICHE SUCCESSIVE.

GTT si riserva di non aggiudicare l'appalto e per contro potrà aggiudicarlo anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta congrua.

Si richiamano le condizioni particolari di cui al punto 1 del presente disciplinare. Il verificarsi della condizione risolutiva sarà tempestivamente comunicato da GTT.

GTT si riserva di applicare la procedura prevista dall'art. 140 D. Lgs 163/2006, sussistendo le condizioni di legge.

I documenti inviati per la partecipazione alla gara non saranno restituiti.

Ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 196/03 si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta, del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire a G.T.T. la documentazione richiesta dalla vigente normativa.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7, d.lgs. 196/03, che potranno essere esercitati ai sensi della l. 241/90 e d.p.r. 184/06.

9 PROCEDURE DI RICORSO.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - C.so Stati Uniti 45 - 10129 TORINO -
Telefono (0039) 011/55 76 411.

Presentazione di ricorso:

I ricorsi avverso gli atti di gara possono essere notificati alla stazione appaltante nei termini previsti dalle vigenti leggi.

Torino, 9/10/2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Gabriele Bonfanti)

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Roberto Barbieri)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

Prospetto Informativo della Rete

Aggiornamento edizione dicembre 2012

1[^] bozza

2.3.2.3 Assicurazioni (aggiornamento dicembre 2012)

Ai fini dell'esecuzione del Contratto con riferimento alle coperture assicurative GI dichiara di avere in corso le seguenti coperture e si impegna a mantenere l'efficacia delle stesse o di altre equivalenti per tutto il periodo di vigenza del contratto di utilizzo dell'infrastruttura:

- **Responsabilità Civile verso terzi**, a garanzia di tutte le attività svolte dal GI e per i correlati danni eventualmente sofferti dalle IF, dai loro clienti e da terzi: massimale superiore a 100/Mln di Euro per sinistro e per anno;
- **Responsabilità Vettoriale**, da attivare solo qualora venga effettuato in proprio servizio di trasporto merci, anche su tratte limitate, per c/ di IF (tradotte) e/o nella sua qualità di vettore marittimo: massimale superiore a 10 / Mln di Euro per sinistro e per anno.

IF si obbliga a stipulare a propria cura e spese, e si impegna a mantenerle operanti, con le caratteristiche minime indicate, per tutto il periodo di validità del contratto di utilizzo dell'infrastruttura, le sotto indicate polizze assicurative:

Responsabilità Civile verso Terzi, a garanzia dei danni sofferti dal GI, dalle altre IF, dai rispettivi clienti e dai terzi: massimale per singola IF di 50 100 Mln di Euro per sinistro e per anno.

Sottolimiti ammessi:

- a) danni indiretti € 5 10 Mln;
- b) danni a terzi da incendio € 4,5 2 Mln;
- c) inquinamento accidentale € 4,5 2,5 Mln. Per le IF il cui certificato di sicurezza consente il trasporto di merci pericolose, esplosivi e/o comunque sostanze chimiche il sottolimito non potrà essere inferiore a € 5 7,5 Mln.

La polizza dovrà essere emessa da una primaria Compagnia assicurativa con sede nella Unione Europea e avente, alla data di attivazione o rinnovo, un "rating" non inferiore a "A-" della Standard & Poor's o equivalente, emesso da primaria agenzia di rating, con indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

Detta polizza dovrà essere idonea alla copertura dei rischi connessi a tutte le tipologie di trasporto oggetto del certificato di sicurezza posseduto dall'IF, indipendentemente dalla merce effettivamente trasportata, nonché per tutte le attività svolte dall'IF stessa sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e negli impianti di GI.

La polizza dovrà:

- 1) prevedere l'impegno da parte della Compagnia Assicuratrice, di comunicare al GI, a mezzo lettera raccomandata AR ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio e/o il mancato rinnovo della scadenza;
- 2) laddove IF abbia già in essere una o più coperture assicurative per un massimale adeguato ai requisiti minimi di cui al presente articolo, invece della polizza assicurativa completa, si potrà accettare una appendice/dichiarazione della Compagnia che dichiari:
 - la copertura è operativa anche per le attività di cui al presente contratto;
 - siamo a conoscenza del presente articolo;
 - le condizioni di polizza rispettano completamente le clausole previste in PIR.

va inoltre allegato alla dichiarazione l'elenco delle esclusioni e dei sottolimiti previsti in polizza; tali documenti devono essere controfirmati dall'IF;

- 3) essere in lingua italiana, eventuali polizze o altra documentazione emesse in una lingua diversa dovranno essere interamente tradotte a cura della Compagnia stessa o dovranno riportare un visto di corrispondenza/accettazione da parte della Compagnia emittente se tradotte da altri soggetti. In ogni caso di contestazione/contenzioso fa fede il testo in italiano;
- 4) fare riferimento anche agli accordi e convenzioni internazionali (es. CIV, RIV, AIM, Regolamento CE n. 1371/2007) e alle condizioni di accesso al servizio offerto contenute nel presente Capitolo 2; va previsto l'obbligo del contraente di aggiornare l'assicuratore sulle

eventuali variazioni della normativa internazionale/convenzioni; la mancata/inesatta comunicazione da parte del contraente non dovrà comportare decadenza del diritto al risarcimento del danneggiato;

- 5) in caso di esaurimento di almeno il 60% del massimale generale, in corso di validità della polizza, se ne dovrà prevedere l'immediato il reintegro ~~entro 15 giorni dalla richiesta della Compagnia;~~
- 6) prevedere una estensione territoriale pari almeno a tutto il territorio italiano, per le IF il cui certificato di sicurezza prevede la possibilità di accesso a stazioni di collegamento reti, la validità della polizza dovrà essere estesa anche alle tratte di linea gestite da GI in territorio estero fino alle predette stazioni;
- 7) prevedere l'espressa rinuncia della Compagnia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 cod.civ. verso le persone delle quali le parti (RFI e qualunque IF coinvolta in un sinistro) devono rispondere a norma di legge, fatto salvo il caso di dolo;
- 8) prevedere che la Compagnia si impegni ad attivare le proprie polizze a semplice presentazione della richiesta di risarcimento dei clienti, anche a monte dell'accertamento delle responsabilità. Viene fatta salva l'azione di regresso nei confronti della società responsabile.

Responsabilità Civile verso Terzi per contratti di utilizzo dell'Infrastruttura ferroviaria nelle sole stazioni di collegamento Reti – *Appendice 1 bis al Capitolo 2*

La polizza di cui sopra potrà avere un massimale ridotto a 20 Mln di Euro per sinistro e per anno. Dovrà invece prevedere le medesime clausole di cui ai suddetti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 7); la clausola di cui al punto 8) è facoltativa; l'estensione territoriale di cui al punto 6) dovrà comprendere l'ambito territoriale definito in ogni specifico contratto.

Responsabilità Civile verso Terzi per contratti di utilizzo dell'Infrastruttura ferroviaria nelle sole tratte di confine (dal confine di Stato fino alla stazione di collegamento reti) – *Appendice 1 ter al Capitolo 2*

A copertura dei possibili danni derivanti dalla responsabilità civile conseguente dalla sola circolazione sulle tratte di confine di Stato è sufficiente l'estensione delle garanzie minime previste dal GI della rete confinante di provenienza anche ai percorsi effettuati in territorio italiano. A dimostrazione della estensione territoriale di tali garanzie l'IF potrà presentare la sola appendice o dichiarazione di validità emessa dall'istituto assicuratore o garante.

La stipula di tutte le coperture di cui al presente paragrafo 2.3.2.3 non rappresenta in nessun caso una limitazione delle eventuali responsabilità in eccesso ai massimali minimi indicati. Tale principio si applica indistintamente a tutti i soggetti interessati compreso il GI.

Eventuali franchigie e/o scoperti previsti nelle polizze rimangono ad esclusivo carico della parte contraente del singolo contratto assicurativo.

GI ha il diritto in qualsiasi momento di visionare gli originali delle polizze assicurative di IF.

~~Le polizze andranno stipulate esclusivamente con primarie compagnie dell'Unione Europea.~~

E' concesso alle IF che lo richiedano di attivare, ove possibile, le procedure interne di GI per il piazzamento sul mercato assicurativo del rischio, derivante dall'applicazione del presente contratto ed i relativi premi assicurativi faranno carico ad IF.

In tale ambito, le IF hanno facoltà di aderire ad una copertura assicurativa RCT in Convenzione messa a disposizione dal GI.

Detta Convenzione prevede quale massimale assicurativo 50 Mln di Euro per sinistro (con il limite di 200 Mln di Euro aggregato per annualità assicurativa) e opera in eccesso alla polizza di 1° rischio che le IF dovranno stipulare individualmente per un massimale non inferiore a 50 Mln di Euro e relativi sottolimiti.


La Convenzione potrà essere resa operativa a condizione che alla stessa aderisca un numero di IF il cui traffico programmato complessivo sia di almeno di 13,5 milioni di Treni/Km.

Le IF interessate potranno richiedere al GI le modalità di adesione alla Convenzione a far data dal prossimo 1 Ottobre 2012.

Polizza di Assicurazione Responsabilita' Civile Verso Terzi e Prestatori di
Lavoro

GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA

920B2321





Welcome to Zurich

Thank you for taking your insurance out with us and welcome to Zurich Global Corporate Italy

As part of Zurich Financial Services Group, one of the world's largest insurance and financial services providers, we are able to provide innovative insurance solutions, products and services tailored to customers' domestic and international needs through a global integrated platform.

Our global network enables us to operate across national, regional and functional boundaries. We provide our customers with the benefit of our international expertise and detailed local knowledge.

At Zurich we believe in working closely with our customers and look forward to continue working with you.

www.zurich.com/corporatebusiness



**Polizza di Assicurazione
Responsabilita' Civile
Verso Terzi e Prestatori di
Lavoro**



Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Capitale sociale EUR 125.000.000 i.v.
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza della Central Bank of Ireland
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 - MILANO
Telefono +39 0259661 - Fax +39 0259662603
Iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 0538090968
Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia
www.zurich.it



UNITA'	COMP.	NUMERO POLIZZA	SOST. POL. N.	COP. PROVV.	RAMO	RISC.	COD. SBU	SBU/IN TERMI DI ASSICURATIVO	COD. INTERM.
	P	920B2321			04	90	920	GCiE - Milano//AFFARE DIRETTO-	E00/

CHI ASSICURIAMO		
ASSICURATO	RISCHI COMUNI	CODICE FISCALE/P.IVA
GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA		08555280018
VIA, NUMERO CIVICO	C.A.P.	LOCALITA'
CORSO TURATI 19/6	10128	TORINO
DOCUMENTO EMISSO IL		
07 03 2012		

DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO DEL PREMIO						
DALLE ORE 24 DEL	ALLE ORE 24 DEL	DURATA	DISDETTA	RAFFEZIONE	SCADENZA RATEI	
31 03 2012	31 03 2013	01 00 000		Annuale	31/03	
		Anni Mesì Giorni	Mesì	Annuale/Semestrale, Etc	Di ogni anno	

PREMIO DA PAGARE (EUR) - NOSTRA QUOTA (al netto dell'eventuale rimborso)						
	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EUR	TOTALE
Premio sino al 31/03/2013	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	274.120,00	1.506.120,00	
Rate Successive	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	274.120,00	1.506.120,00	

PREMIO DA PAGARE (EUR) - AL 100%						
	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EUR	TOTALE
Premio sino al 31/03/2013	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	274.120,00	1.506.120,00	
Rate Successive	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	274.120,00	1.506.120,00	

COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie indicate in riparto, e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria.

Per tutte le altre comunicazioni inerenti il contratto esse potranno essere eseguite tramite l'Intermediario assicurativo, cui l'Assicurato ha conferito il mandato, ma esse esplicheranno effetto solo e dal momento in cui la Compagnia Delegataria, venutane a conoscenza, vi aderirà espressamente confermandone l'efficacia contrattuale. Ogni modificazione dell'assicurazione che comporti variazione scritta del contratto sarà considerata operante a condizione che l'Intermediario assicurativo abbia ottenuto il consenso da ciascuna della Compagnie Coassicuratrici.

L'impegno di tutte le Compagnie Coassicuratrici risulta dal documento contrattuale firmato da ciascuna di esse oppure dall' "Estratto Unico" firmato dalla Compagnia Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

Il Contraente o la Società di Intermediazione sua mandataria provvederà al versamento pro quota dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza del contratto ad ogni singola Coassicuratrice contro rilascio delle relative quietanze, restando esplicitamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità solidale tra le Compagnie del riparto.

RIPARTO							
N.	COMPAGNIA	COD.	QUOTA %	N.	COMPAGNIA	COD.	QUOTA %
1	Zurich Insurance plc	864	100,00	7			
2				8			
3				9			
4				10			
5				11			
6				12			

CODICI STATISTICI		
V.P. POL. N.	FAC. GROUP	RISK NAME

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.
Il CONTRAENTE
L'Amministratore Delegato
(Roberto Barbieri)

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

PERFEZIONAMENTO

L'importo di Eur _____ a saldo del "premio sino al" è stato incassato oggi _____ L'ESATTORE _____
L'INCASSO È STATO EFFETTUATO DA _____

REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N. _____ DEL _____ L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO _____



Scheda di Polizza

1. QUALIFICA DI ASSICURATO ADDIZIONALE

E' riconosciuta la qualifica di Assicurato addizionale alla spettabile:

- A.T.T.S. (Associazione Torinese Tram Storici) – Piazza Gustavo Modena 6 – 10132 Torino, per l'attività manuale di restauro e manutenzione di tram storici, nonché guida degli stessi.

2. ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

A titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- Gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada, ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee e, più in generale, linee ad impianto fisso, compresa la gestione della sola infrastruttura o del solo esercizio;
- La gestione di servizi a noleggio;
- La gestione di raccordi ferroviari;
- La riparazione e manutenzione di veicoli;
- La progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture per il trasporto pubblico, comprese le attività di studio e consulenza;
- La progettazione, costruzione, gestione di parcheggi, in struttura e su strada e la relativa vigilanza compresi i servizi accessori;
- La rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio veicoli;
- La gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico; La progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, del segnalamento stradale e ferroviario;
- La progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio, escluse tuttavia, in riferimento a quest'ultima attività, le responsabilità di carattere professionale di cui trattasi al Titolo IV – Capo II - Artt. da 82 a 100 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), e successive modifiche e/o integrazioni;
- La progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- Ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci;
- Attività che comportino il ricorso a prestazioni di terzi, con i quali non vi siano rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato;
- L'attività denominata "servizi di navigazione sul PO" fermo restando quanto previsto dall'Art. 23.2) delle Norme di Polizza.

E' compresa ogni altra attività collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda in ottemperanza a quanto indicato nel certificato della Camera di Commercio.

Massimali di Garanzia

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese), fino alla concorrenza massima complessiva delle seguenti somme:

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

EUR 50.000.000= per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

EUR 10.000.000,00= per ogni sinistro qualunque sia il numero dei prestatori di lavoro infortunati ma con il limite di



EUR 2.500.000,00= per ogni infortunato

In caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. l'esposizione massima della Compagnia non potrà essere superiore a EUR 50.000.000,00=.

Garanzie Sottolimitate

Nell'ambito del massimale indicato al punto che precede, vengono stabiliti i seguenti sottolimiti:

A) - Sezione RCT:

Condizioni Integrative, di cui all' Art. 27) delle Norme Generali RCT	Sottolimito di rimborso per ogni sinistro e per anno assicurativo
Danni da interruzione / sospensione di attività di terzi: (Art. 27.4)	EUR 5.000.000,00=
Danni da incendio (Art.27.4):	EUR 5.000.000,00=
Cose in Consegna / Custodia (Art. 27.5):	EUR 000.000=
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate (Art. 27.6):	EUR 000.000=
Condizioni Particolari, di cui all' Art. 28) delle Norme Generali RCT	Sottolimito di rimborso per ogni sinistro e per anno assicurativo
Danni da Furto (Art. 28.1):	EUR 250.000,00=
Danni da Inquinamento accidentale (Art. 28.2):	EUR 5.000.000,00=

Massimale Aggregato

Il limite di esposizione massima annua della Compagnia è pari a EUR 50.000.000,00= (cinquantamiloni) a valere per tutte le garanzie e complessivamente per tutti gli Assicurati, per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano subito danni a cose di loro proprietà.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE
GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Roberto Barbieri)

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

Scoperti e Franchigie

Alla presente assicurazione si applicano, per ciascun sinistro, i seguenti scoperti e/o le seguenti franchigie (fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate in polizza):

SEZIONI RCT/RCO	IMPORTO FRANCHIGIA E/O SCOPERTO
Tutti i danni a cose e/o persone:	EUR 5.000,00=

SELF INSURED RETENTION

D'accordo fra le parti, si conviene che gli importi relativi alle franchigie previste in polizza, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi, saranno gestiti direttamente dall'Assicurato in regime di autoassicurazione, ovvero di "SELF INSURED RETENTION" (in breve, S.I.R.); secondo la seguente procedura e con le modalità operative meglio descritte nel "protocollo di gestione sinistri" che la Parti dichiarano di conoscere e di approvare:

- a) per i danni il cui ammontare rientri nella "S.I.R." predetta, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e definizione saranno a carico della Compagnia. La liquidazione degli eventuali sinistri ai terzi danneggiati resterà, tuttavia, a totale carico dell'Assicurato il quale inoltre non potrà agire giudizialmente nei confronti della compagnia per chiedere la manleva;
- b) per i danni il cui ammontare presumibilmente superi l'importo della "S.I.R." medesima, la Compagnia provvederà alla gestione, trattazione e definizione del sinistro. Il pagamento al terzo danneggiato sarà a carico dell'assicurata per l'intero importo e Zurich provvederà al rimborso all'assicurata della quota eccedente la SIR secondo la procedura regolata dal documento denominato "protocollo gestione sinistri" che le parti dichiarano di conoscere e accettare.

Definizioni

Nel testo che segue si intende per:

1. Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

2. Polizza:

il documento che prova l'assicurazione.

3. Contraente:

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri.

4. Assicurato/i:

Il soggetto/i il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

5. Compagnia:

l'impresa assicuratrice: **Zurich Insurance plc** - Rappresentanza Generale per l'Italia

6. Definizione di Terzi (sezione R.C.T.):

Sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con esclusione di:

- persone fisiche e giuridiche la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- il legale rappresentante;
- i prestatori di lavoro, limitatamente ai danni rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro" (R.C.O.);
- altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con L'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto all'Art. 28.3) delle Norme di Polizza.

7. Prestatori di lavoro

In questa definizione si comprendono tutte le persone fisiche soggette all'assicurazione obbligatoria infortuni di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvale nell'esercizio della attività dichiarata in polizza, incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.

Non rientrano in questa definizione, a prescindere dal rapporto esistente con l'Assicurato:

- a) gli artigiani, gli agenti di commercio, i liberi professionisti in genere e, comunque, qualsiasi altro soggetto titolare di Partita I.V.A.;
- b) altre persone fisiche che, ai sensi di legge, risultino soggette al potere direttivo e al coordinamento di imprese terze rispetto all'Assicurato, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le persone di cui l'Assicurato si avvale nell'ambito di contratti di appalto per la fornitura di servizi.

8. Cose:

Si intendono con tale termine sia gli oggetti materiali (incluse merci e sostanze di varia natura) che gli animali.

9. Veicoli a motore:

Autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori nonché ogni altro mezzo di trasporto a motore, semovente.

10. Premio:

La somma dovuta alla Compagnia.

11. Sinistro (sezioni RCT e RCO):

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

12. Indennizzo:

la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

13. Scoperto

Percentuale del danno liquidabile a termine di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

14. Franchigia

L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.

15. Prodotti

Per prodotti si intendono:

- i beni mobili (anche se incorporati in altri beni mobili o immobili) specificati nella descrizione della attività dell'Assicurato e per i quali risulti, se previsto per contratto o dalla Legge:
 1. autorizzazione all'immissione in commercio da parte di organi, enti, Istituti e/o autorità competenti di varia emanazione;
 2. certificato di avvenuto collaudo;
- i relativi recipienti e/o contenitori e/o imballaggi (esclusi però, sia quei contenitori e/o imballaggi e/o recipienti ceduti in uso, affitto, comodato o altro, ma non venduti); nonché le istruzioni per l'uso e manutenzione allegate ai medesimi.

16. Massimale:

La somma massima pagabile dalla Compagnia a titolo di indennizzo di sinistri liquidabili a termini di polizza, in eccesso a franchigie e/o scoperti previste/i in polizza.

17. Fatturato:

l'importo del volume d'affari conseguito da tutti gli assicurati coperti dalla presente polizza nell'annualità di effetto dell'Assicurazione al netto di (salvo diversa contrattualizzazione):

- Fatturazioni tra Assicurati (intercompany)
- IVA o equivalenti imposte locali.

18. Retribuzioni Lorde:

Tutto ciò che le persone di cui all'art. 7) delle Definizioni ricevono, a compenso dell'opera prestata, in denaro o in natura, al lordo di ogni trattenuta, oltre agli importi pagati dall'Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo delle stesse persone.

19. Appaltatore / Subappaltatore:

La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori.

20. Committente:

Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Norme Generali di Assicurazione

ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in tal caso la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio.

ART. 3. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'Intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza oppure alla sede della Compagnia.

Il premio è sempre determinato per periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Il pagamento del premio da parte del Contraente è consentito esclusivamente tramite i seguenti mezzi di pagamento:

- Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- Bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità.

ART. 4. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati consuntivi degli elementi variabili su cui è calcolato il premio di polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta la Compagnia può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del DPR n. 1124 del 30/06/1965, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

ART. 5. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 6. VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano significativamente il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le inesatte informazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto, direttamente o tramite l'Intermediario assicurativo, alla Compagnia, nei seguenti termini:

Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro, l'Assicurato deve denunciare, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio d'inchiesta da parte delle autorità competenti; deve altresì denunciare, a prescindere da qualsiasi altra circostanza, i sinistri per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento; in questo ultimo caso il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricezione della predetta richiesta.

Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali abbia ricevuto formale richiesta di risarcimento da parte di terzi reclamanti. La denuncia deve essere fatta pervenire alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricezione della predetta richiesta. La gestione dei sinistri di Responsabilità Civile Verso Terzi avrà luogo altresì in applicazione della procedure indicate nel documento denominato "protocollo gestione sinistri" che le parti dichiarano di conoscere e accettare.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

ART. 8. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 9. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio in corso, previa verifica del premio di regolazione dovuto per lo stesso periodo.

ART. 10. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione cessa alla data della sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

ART. 11. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

La presente polizza è regolata dalle leggi Italiane; pertanto, per quanto non qui regolato e per ogni controversia relativa a questa polizza master, si applicheranno esclusivamente tali leggi.

ART. 12. FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia inerente alla esecuzione, interpretazione, risoluzione o altra questione inerente alla Assicurazione e/o alla Polizza è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 13. FORMA DELLE COMUNICAZIONE DELL'ASSICURATO ALLA COMPAGNIA

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte direttamente alla Compagnia, o tramite l'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata, per telex, telefax, posta elettronica (e-mail) o altra valida forma scritta.

ART. 14. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

ART. 15. VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono efficaci e vincolanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su eventuali moduli standard predisposti dalla Compagnia vale solo quale presa d'atto del premio e sarà inefficace ogni eventuale richiamo ivi contenuto a condizioni generali o particolari di polizza della Società.

Altre Norme Generali

ART. 16. CLAUSOLA INTERMEDIARIO ASSICURATIVO (non operante)

ART. 17. DIFESA PENALE

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 9) delle "Norme" e sempreché la garanzia assicurativa sia operante, la Compagnia, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

ART. 18. NUOVE ACQUISIZIONI

Nel caso in cui il Contraente / Assicurato, nel periodo di validità della presente polizza acquisisca il controllo o formi nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, altre aziende (ove detenga la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto ovvero abbia il controllo della gestione) operanti nello stesso settore ovvero in settori complementari alle attività indicate in polizza, le stesse nuove aziende si intenderanno comprese nel novero degli Assicurati sempreché il Contraente ne dia comunicazione alla Compagnia entro 30 giorni dalla avvenuta acquisizione o formazione. Trascorso detto periodo, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Compagnia.

Qualora esistano già delle coperture assicurative per le suddette aziende, la presente polizza opererà in secondo rischio e/o in Differenza di Condizioni, per quelle condizioni ivi non prestate.

Qualora l'attività delle stesse dovesse risultare sostanzialmente diversa da quanto indicato in polizza, la Compagnia si riserva il diritto di fissare nuovamente i tassi di premio e le condizioni con effetto retroattivo dall'inclusione in garanzia delle nuove Società.

ART. 19. VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL'ASSICURATO

L'Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stata assegnata l'azienda o parte degli elementi di rischio considerati dal contratto.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o ragione sociale, il contratto continua con la Compagnia nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato, i suoi eredi od aventi causa, entro 60 giorni dal loro verificarsi, alla Compagnia, la quale nei 15 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

ART. 20. PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ART. 21. NORME PARTICOLARI POLIZZA MASTER (non operanti)

Norme Generali R.C.T

ART. 22. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere;
- per i danni cagionati a terzi dagli Appaltatori e dai Subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- per le azioni di rivalsa dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 del 12.06.1984;

ART. 23. RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione Responsabilità Civile Terzi non comprende i danni:

1. da furto; nonché a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dal medesimo detenute a qualsiasi titolo;
2. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili, dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
3. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
4. alle merci e/o sostanze di terzi in corso di lavorazione; alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti oggetto degli stessi; nonché quelli necessari per l'esecuzione dei lavori;
5. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici, dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
6. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
7. da detenzione e uso di esplosivi;
8. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
9. derivanti dall'amianto e dalla silice;
10. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (E.M.F. - Electro Magnetic Fields);
11. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
12. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
13. conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio;

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).

ART. 24. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel mondo intero.

ART. 25. VALIDITÀ TEMPORALE DELLA GARANZIA

Le garanzie prestate con la presente Sezione di Polizza valgono per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

ART. 26. PRECISAZIONE DI ALCUNE GARANZIE

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, a maggior precisazione della copertura prestata, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

1. dalla partecipazione ed esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand e/o da attività promozionali di ogni tipo;
2. dall'esistenza della mensa aziendale, restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "terzi" e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
3. proprietà e/o gestione e/o esistenza di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
4. dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso - siti all'interno dell'Azienda - anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio, compresa la RC personale di sanitari e ausiliari ma esclusa ogni responsabilità di carattere professionale (c.d. "medical malpractice");
5. dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
6. dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
7. dall'organizzazione di attività dopolavoristica, sportiva e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, compresa la responsabilità di CRAL o gruppi sportivi aziendali e gite aziendali, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili;
8. dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
9. dall'uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'Azienda fermo quanto previsto all'art. 23.2) delle "Norme Generali R.C.T.";
10. dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro dell'Assicurato per tale scopo;
11. dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 23), punti 5) e 8) delle "Norme Generali R.C.T.";
12. dall'organizzazione di visite all'Azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'Azienda stessa, anche presso terzi;
13. dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
14. a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
15. a veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate.
Sono esclusi i danni:
 - da circolazione di veicoli a motore;
 - da Furto, Incendio;
 - da atti dolosi in genere, se commessi da persone diverse da quelle di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
16. dall'esercizio di asili, colonie estive o invernali, scuole private ad uso aziendale compresi i danni cagionati dai bambini e/o dagli ospiti e la R.C. del personale docente e/o incaricato della sorveglianza;
17. in caso di lavori effettuati, anche saltuariamente, presso terzi, per danni arrecati ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose e/o merci e/o beni di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori suddetti, sempreché non si tratti di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo, per le quali vale quanto previsto dall'Art. 27.5) delle Norme di Polizza;
18. qualora l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, per danni derivanti dalla detenzione e impiego degli stessi, con esclusione comunque dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina;
19. dall'impiego di apparecchi a raggi "X" e raggi "Gamma" o altre emissioni similari utilizzati da rilevatori di metalli, sterilizzatori, analizzatori, etc.;
20. dalla caduta di neve da fabbricati e piante, sempreché l'evento sia riconducibile a colpa dell'Assicurato;
21. dalla proprietà e uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi.

ART. 27. CONDIZIONI INTEGRATIVE (SEMPRE OPERANTI)

Per i danni dovuti ai sotto indicati eventi o modalità, l'assicurazione è prestata alle seguenti Condizioni:

27.1. Responsabilità Civile Personale (anche a'sensi del D.Lgs N° 81/2008 - c.d. Decreto Sicurezza)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, ivi comprese quelle eventualmente esercitate ai sensi del D.Lgs. 81/2008, arrecati alle persone considerate "terzi" (escluso il contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T..

27.2. Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. Per la committenza dei lavori previsti ed in conformità al D.Lgs. N° 81/2008 (c.d. Decreto Sicurezza) la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove previsto dal citato decreto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e/o muffe tossici.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

27.3. Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite di rimborso pattuito in polizza nella apposita sezione "GARANZIE SOTTOLIMITATE".

27.4. Danni da incendio

L'Assicurazione vale anche per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose che l'assicurato detiene a qualsiasi titolo, si intende prestata entro il limite di rimborso pattuito in polizza nella apposita sezione "GARANZIE SOTTOLIMITATE".

Resta inteso che qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio, senza applicazione della franchigia prevista nella apposita sezione "SCOPERTI E FRANCHIGIE", semprechè il massimale prestato con garanzia "RICORSO TERZI" risulti di importo superiore rispetto alla franchigia suddetta.

27.5. Cose in consegna e custodia

L'Assicurazione vale anche per i danni alle cose in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.

Ferma restando l'esclusione di cui all'art. 23.4), si intendono altresì esclusi i danni:

- da incendio;
- da mancato uso delle cose danneggiate;
- alle cose di terzi costituenti strumento di lavorazione, se il danno si verifica durante l'impiego delle medesime;
- subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate, salvo quanto previsto al punto 27.6) delle presenti Norme.

La garanzia si intende prestata nei limiti di rimborso pattuiti in polizza nella apposita sezione "GARANZIE SOTTOLIMITATE".

27.6. Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate.

L'Assicurazione vale anche per i danni alle cose di terzi, ancorchè in consegna e/o custodia all'Assicurato:

- a). sollevate per esigenze di carico e scarico semprechè i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate
- b). movimentate nell'ambito delle sedi aziendali

Sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso delle cose danneggiate.

La garanzia è prestata nei limiti di rimborso pattuiti in polizza nella apposita sezione "GARANZIE SOTTOLIMITATE".

27.7.R.C. del committente

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro o altri incaricati, inclusi quelli verificatisi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.

La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro:

- alla guida di veicoli iscritti al P.R.A. all'Assicurato, di sua proprietà, in usufrutto o locazione;
- non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

27.8. Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti (anche ai sensi del D.Lgs. N° 81/2008 - c.d. Decreto Sicurezza)

Ad integrazione di quanto regolato in polizza si precisa che l'assicurazione è operante anche per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti eseguiti per le necessità dell'azienda esercitata dall'Assicurato.

Si conviene di estendere la garanzia di Responsabilità Civile Terzi prestata con la presente polizza alla Contraente/Assicurata, nella sua qualità di committente delle opere civili o di genio civile, per le quali si intende applicabile il decreto stesso.

L'estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato decreto, la Contraente/Assicurata abbia dato specifico e formale incarico al "responsabile dei lavori e/o ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori", nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto stesso ed è valida anche per tali responsabili e/o coordinatori se prestatori di lavoro dell'Assicurato.

L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del massimale previsto in polizza per i danni a terzi e nei limiti contrattuali non derogati e/o variati.

Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.

27.9. Comodato, leasing e locazione

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione, nolo e simili.

Premesso altresì che l'Assicurato può utilizzare beni di proprietà di terzi, in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, nolo e simili, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei beni medesimi.

ART. 28. CONDIZIONI PARTICOLARI RCT

28.1. DANNI DA FURTO

A parziale deroga dell'Art. 23.1) delle Norme Generali R.C.T., la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di

- impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
- impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi a fabbricati e impianti di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso utilizzati. Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;

Il risarcimento dei danni viene effettuato previa detrazione della franchigia pattuita in polizza, nel limite di indennizzo pattuito in polizza nella apposita sezione "GARANZIE SOTTOLIMITATE".

28.2. INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 23.8) delle Norme Generali RCT, la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

1. l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "Terzi" entro 96 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
2. fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di risarcimento per ogni sinistro indicato in polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

Questa estensione di garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di EUR 5.000= per ogni sinistro, sino al massimo risarcimento previsto dalla polizza nella apposita sezione "GARANZIE SOTTOLIMITATE".

La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni:

- a) di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 ed altre successive disposizioni;
- b) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- c) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
- d) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in conseguenza o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- e) conseguenti:
 1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione e) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

28.3. ALTRE PERSONE CHE PARTECIPANO AI LAVORI O PRESENTI IN AZIENDA A VARIO TITOLO.

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, anche dell'opera di persone diverse da quelle di cui all'art. 7) delle definizioni, si conviene:

- di considerare terzi, a maggior precisazione di quanto previsto dall'art. 6), lettera A) delle Definizioni, anche tali persone, fermo restando che, in caso di lesioni subite durante la partecipazione, anche occasionale, a lavori manuali, troverà piena applicazione la franchigia eventualmente prevista per la garanzia Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.);
- di comprendere in garanzia, i danni a terzi causati da tali persone mentre partecipano all'attività oggetto della presente assicurazione.

Il massimale di polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità tra l'Assicurato e le suddette persone.

Norme Generali R.C. Verso I Prestatori Di Lavoro

ART. 29. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro" di cui il medesimo si avvale, mentre sono addetti alle attività per cui è prestata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- 1) INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
- 2) INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 222 del 12/6/ 1984 e successive modifiche.

Buona Fede Inail

L'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

ART. 30. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale nel mondo intero.

ART. 31. ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.O. non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- c) derivanti da malattie professionali.

Condizioni Particolari R.C. Verso i Prestatori di Lavoro

ART. 32. MALATTIE PROFESSIONALI

A deroga dell'art. 31 lettera c), l'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e successive variazioni, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione e siano insorte non oltre cinque anni antecedenti la decorrenza della presente polizza.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. N° 81/2008 (c.d. Decreto Sicurezza).
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. N° 81/2008 (c.d. Decreto Sicurezza).La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3. per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4. per la silicosi, l'asbestosi e altre patologie provocate dall'amianto o dalla silice;
5. per malattie provocate dall'esposizione al "fumo passivo";
6. per i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);

La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale R. C. Verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O). Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia il manifestarsi di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione non vale per i prestatori di lavoro per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade su soggetti diversi dall'Assicurato, fatta eccezione per le persone di cui trattasi agli artt. da 20 a 28 del D.Lgs 276/03 (c.d. somministrazione di lavoro) e/o agli artt. da 1 a 11 della Legge 196/97 (c.d. lavoro interinale).

ART. 33. RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO (anche ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008).

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro dell'Assicurato (inclusi gli Amministratori) per danni, verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, ivi comprese quelle eventualmente esercitate ai sensi del D.Lgs. 81/2008, arrecati agli altri prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio.

ART. 34. OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Nel caso l'Assicurato esegua e/o faccia eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle ubicazioni ove il medesimo svolge la propria attività, comportanti anche demolizioni, ampliamenti, sopraelevazioni ed altre operazioni similari, con uso di macchine, attrezzature sia di terzi che propri, la Compagnia prende atto che a tali lavori possono prendere parte anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato.

Ciò premesso, e sempreché, l'Assicurato abbia effettuato, ove richiesto, le necessarie comunicazioni all'INAIL in merito alla assicurazione obbligatoria infortuni di cui al DPR 30 giugno 1965 n. 1124, la garanzia prestata con la presente polizza conserva la propria efficacia.

ART. 35. LAVORATORI TEMPORANEAMENTE DISTACCATI PRESSO ALTRE AZIENDE

Premesso che i prestatori di lavoro dell'Assicurato possono essere temporaneamente distaccati presso altre aziende - collegate o meno con l'Assicurato stesso - la garanzia R.C.O. conserva la sua validità anche per il periodo del distacco e anche qualora l'attività temporaneamente svolta sia diversa da quella descritta in polizza. Questo sempreché l'Assicurato abbia effettuato, ove richiesto, le necessarie comunicazioni all'INAIL in merito alla assicurazione obbligatoria infortuni di cui al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni.

Altre Condizioni Speciali – Valide Per Tutte Le Sezioni

ART. 36. RINUNCIA ALLA SURROGA

La Compagnia rinuncia al diritto di surroga spettante ai sensi dell'Art. 1916 C.C., salvo il caso di dolo, e salvo il caso in cui l'Assicurato sia consenziente con la Compagnia all'azione di surroga stessa. La presente rinuncia non vale nei confronti di fornitori di beni e/o servizi.

ART. 37. JOINT - VENTURE

Premesso che l'Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, a Consorzi, Raggruppamenti o Associazioni di imprese o "Joint - Venture", anche in forma temporanea, per la realizzazione di progetti e lavori, l'assicurazione è operante per la parte di responsabilità imputabile all'Assicurato partecipante a tali Consorzi, Raggruppamenti o Associazioni di imprese e "Joint - Venture".

Qualora per detti Consorzi, Raggruppamenti o Associazioni di Imprese e "Joint - Venture" coesista una polizza di Responsabilità Civile, l'assicurazione opera in secondo rischio; in caso d'ineroperatività della polizza del Consorzio, Raggruppamento o Associazione di Imprese e "Joint - Venture", la presente polizza opera in primo rischio.

ART. 38. PROPRIETÀ, CONDUZIONE FABBRICATI IN GENERE

A integrazione di quanto previsto dall'Art.27.2) delle Norme di Polizza l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di terreni, di fabbricati, laboratori e simili, delle aree e relativi impianti; i fabbricati possono anche essere adibiti ad uso:

1. civile abitazione, foresteria e/o rurale;
2. commerciale, industriale e/o deposito merci per deposito e/o industrie anche esercite da terzi; nonché altri locali dati in affitto o in comodato; e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, sopraelevazioni e demolizioni dei locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, effettuate in economia o appaltate a terzi.

Resta fermo quant'altro previsto dall'Art. 27.2) predetto.

ART. 39. RESPONSABILITÀ CIVILE INCROCIATA, APPALTO, SUB-APPALTO

Premesso che l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, lavori e/o prestazioni in genere, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone purchè imputabili, ai sensi di legge, dell'Assicurato;
- l'Assicurato, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro.

ART. 40. INTEGRATIVA AUTO

Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, dirigenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (Leasing), l'assicurazione prestata con la su indicata polizza provvederà a rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singola autovettura sopra menzionata, per danni dallo stesso subito a causa di vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.

ART. 41. PARCHEGGIO UNIFICATO

Premesso che il Contraente gestisce il parcheggio unificato " Piazza Carlo Felice/Via Roma/Piazza Castello/Piazza San Carlo" congiuntamente a ACIMMAGINE S.r.l., le garanzie prestate con la presente polizza vengono estese all'ACIMMAGINE S.r.l. nonché ai suoi dipendenti operanti nel parcheggio, che vengono considerati a tutti gli effetti terzi tra di loro.

ART. 42. TELELAVORO

Si prende atto, sia per la garanzia R.C.T. che per quella R.C.O. che le attività descritte in polizza possono essere svolte in tutte le forme previste dal CCNL operante per i dipendenti aziendali (compreso il "telelavoro a domicilio").

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

L'Amministratore Delegato

(Roberto Barbieri)



Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia



Conteggio del Premio

Il premio della presente polizza, soggetto a regolazione posticipata - Art. 4) delle Norme -, si intende determinato come segue (vedi anche il dettaglio nei prospetti allegati):

Tassazione sul Fatturato	EURO	Tasso %°	Premio (Euro)
Fatturato totale:	480.340.000,00	2,56485	1.232.000,00
Premio annuo anticipato:		Euro	1.232.000,00

oltre a imposte, come evidenziato in frontespizio.

Premio minimo: il premio come sopra calcolato, costituisce il premio annuo minimo della presente polizza.


L'ASSICURATO/CONTRAENTE

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Roberto Barbieri)





Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia



Clausole Vessatorie

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottospecificati delle Norme e Condizioni della presente polizza:

Norme che Regolano L'assicurazione in Generale

- Art. 1 -** Perdita dei diritti alle prestazioni del contratto per dichiarazioni inesatte o reticenze;
Art. 4 - Diritto della Compagnia di dichiarare risolto il contratto in caso di mancata regolazione del premio – Sospensione della garanzia in assenza della comunicazione dei dati;
Art. 6 - Perdita dei diritti alle prestazioni del contratto per aggravamento del rischio;
Art. 8 - Perdita dei diritti alle prestazioni del contratto per inadempimento degli obblighi di comunicazione del sinistro;
Art. 10 - Facoltà di recesso della Compagnia dopo ogni denuncia di sinistro;

➤ Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto le Condizioni Contrattuali di polizza;
- che in relazione ai rischi di cui alla presente polizza:
 - a). non è assicurato presso altre Compagnie di assicurazione;
 - b). non ha avuto nell'ultimo triennio polizze annullate in seguito a sinistri implicanti la sua responsabilità.
- di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, di conoscere ed accettare integralmente la documentazione contrattuale e precontrattuale prevista **all'art. 30 comma 1, Regolamento ISVAP n.35/2010;**
- di aver ricevuto e preso visione delle comunicazioni previste dall'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006:
 - Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti;
 - Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche.

IL CONTRAENTE
(Timbro e firma)

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Roberto Barberi)



CONSENSO AL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS 196/2003

a) Finalità assicurative descritte al punto 1) dell'Informativa

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, **presto il mio consenso** al trattamento dei miei dati personali anche sensibili per le finalità assicurative:

Nome e Cognome/denominazione

Data e firma

Contraente

Assicurato
(se diverso dal contraente)

[Handwritten signature]

b) Ulteriori finalità di cui al punto 2) dell'Informativa lo sottoscritto/a, del ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 nonché dell'art. 58 del D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo), **presto il mio specifico, libero e facoltativo consenso**, al trattamento dei miei dati personali non sensibili

	SI	NO
i) Per finalità di marketing, invio di materiale pubblicitario e vendita tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi offerti dalla Società o da soggetti terzi		X
ii) Per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato ed effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.		X
iii) Per la comunicazione degli stessi ai soggetti terzi, i quali potranno a loro volta trattarli per finalità di marketing, invio di comunicazione commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi.		X

Nome e Cognome/denominazione

Data e firma

Contraente

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Roberto Barbieri)

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

APPALTO N. 128/2012

CAPITOLATO DI GARA/SCHEMA DI POLIZZA

POLIZZA DI ASSICURAZIONE IN ECCESSO

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

ALLEGATO C

POLIZZA DI ASSICURAZIONE IN ECCESSO
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

La presente polizza è stipulata tra

GTT SpA
(Gruppo Torinese Trasporti SpA)

e

(Società di Assicurazione)

Edizione Settembre 2012

PREMESSO

- che l'Assicurato/Contraente svolge servizio di trasporto passeggeri sul tronco ferroviario Chieri – Settimo Torinese, nonché sulle linee di cui al Certificato di Sicurezza (All. 1) su cui il servizio può essere spostato per disposizione del Gestore dell'infrastruttura;
- che l'Assicurato/Contraente ha stipulato, contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio, la Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro n. 920B2321, detta in seguito polizza di base (All. B), emessa dalla Spett.le ZURICH INSURANCE plc con effetto 31/03/2012 e scadenza 31/03/2013 per un massimale di garanzia/limite di risarcimento di Euro 50.000.000,00= per sinistro e per anno assicurativo;
- che L'Assicurato/Contraente si impegna a stipulare, con effetto dal 31/03/2013, alla scadenza della presente polizza 31/12/2013, analoga polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro, con garanzie non inferiori a quelle della polizza in corso;
- che l'Assicurato/Contraente svolge servizio di trasporto passeggeri nel rispetto degli accordi e convenzioni internazionali e alle condizioni di accesso al servizio contenute nel Prospetto Informativo della Rete di RFI (All. A);
- che l'Assicurato/Contraente si assume l'onere di aggiornare l'assicuratore sulle eventuali variazioni della normativa internazionale/convenzioni;

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza del seguente massimale:

Responsabilità Civile verso Terzi su tratte ferroviarie RFI di cui al Certificato di Sicurezza	€ 50.000.000,00 unico per sinistro e per anno assicurativo, in eccesso a € 50.000.000,00
--	---

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 – GARANZIE PRESTATE E LIMITI DI RISARCIMENTO

La presente assicurazione viene prestata in “following form” ossia nei modi e nei termini previsti dalla predetta polizza di base, ma **esclusivamente per la responsabilità civile per danni sofferti dal Gestore dell'infrastruttura, dalle altre Imprese Ferroviarie, dai rispettivi clienti e dai terzi derivante all'Assicurato/Contraente dalla circolazione ferroviaria delle linee da lui gestite, di cui in premessa**, salvo quant'altro espressamente escluso e/o derogato nella presente polizza di eccesso, e per l'eccedenza rispetto ai massimali di garanzia/limiti di risarcimento sopra riportati e comunque fino alla concorrenza del Massimale di garanzia/ Limite di risarcimento pari a :

EURO 50.000.000,00= per sinistro e per anno.

Ciò anche nell'eventualità di nullità, annullamento e/o inefficacia totale o parziale della polizza di base in corso, o nel caso la stessa non sia stata stipulata per il periodo 31/03/2013 – 31/12/2013, nel qual caso la parte di risarcimento relativa alla polizza di base che risulti inoperativa, invalida, diversamente inesigibile o inesistente rimarrà a carico dell'Assicurato/Contraente.

La presente polizza garantisce anche i danni indiretti, non garantiti dalla polizza di base, con un sottolimito di EURO 10.000.000,00= per sinistro e per anno

Si conviene che se durante la validità della presente polizza di eccesso e a causa di uno o più sinistri che coinvolgano la polizza di base, i massimali di garanzia/limiti di risarcimento per il periodo di assicurazione/anno assicurativo della polizza base risultassero:

- a) **parzialmente ridotti**: la presente polizza opererà in eccesso ai rimanenti massimali di garanzia/limiti di risarcimento della polizza di base per il residuo periodo di assicurazione di detta polizza di base;
- b) **totalmente esauriti**: la presente polizza di eccesso opererà come polizza di primo rischio e con applicazione delle medesime franchigie di cui alla polizza di base per il residuo periodo di assicurazione di detta polizza di base.

In ogni caso, la Società corrisponderà il risarcimento solo dopo l'avvenuto pagamento dell'intero massimale di garanzia/limite di risarcimento della polizza di base da parte del suo assicuratore.

In caso di esaurimento del 20% del massimale di questa polizza, il Contraente ne chiederà il reintegro e la Società si impegna a concederlo alle medesime condizioni normative ed economiche.

Art. 2 – ESCLUSIONI

Si precisa che le garanzie prestate con applicazione di un sottolimito nella polizza di base si intendono escluse dalla presente polizza di eccesso. Tuttavia ai fini della presente polizza di eccesso, verrà riconosciuta la riduzione e/o l'esaurimento dei rispettivi massimali di garanzia/limiti di risarcimento della polizza di base per effetto dell'applicazione di un tale sottolimito.

In ogni caso, per quanto non già escluse dalla polizza di base, sono escluse dalla presente polizza di eccesso le seguenti garanzie e/o attività:

- Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) e malattie professionali
- Responsabilità civile prodotti
- Responsabilità civile professionale
- Responsabilità civile amministratori (D&O)
- Danni patrimoniali puri
- Responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato/Contraente e non derivategli dalla legge
- Trasporto merci pericolose

La Società rinuncia al diritto di surroga spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali RFI e qualunque I.F. coinvolta in un sinistro devono rispondere a norma di legge, fatto salvo il caso di dolo.

Art. 3 – MODIFICHE DELLA POLIZZA DI BASE

L'Assicurato/Contraente deve dare avviso scritto alla Società di qualsiasi modifica delle condizioni della polizza di base durante il periodo di assicurazione. Tale modifica, in quanto rilevante ai fini della presente polizza di eccesso, impegnerà la Società soltanto dopo il suo consenso scritto.

Art. 4 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato/Contraente deve dare avviso scritto, tramite il broker o direttamente alla Società, di ogni sinistro che interessi o che possa potenzialmente interessare la presente polizza di eccesso e in ogni caso quando l'ammontare del sinistro superi il 50% dei limiti della polizza di base, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Tale avviso deve contenere la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze e dei danneggiati e/o reclamanti, la data e le cause del sinistro e ogni altra notizia e documentazione utile all'accertamento del danno da parte della Società. Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato/Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Inoltre, l'Assicurato/Contraente dovrà fornire alla Società tutta l'assistenza che essa gli richiederà.

Senza il previo consenso scritto della Società, l'Assicurato/Contraente non dovrà ammettere alcuna responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 C.C.)

Art. 5 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società si impegna a comunicare al Gestore dell'infrastruttura, a mezzo lettera raccomandata A.R., ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio e/o il mancato rinnovo alla scadenza.

La Società si impegna ad attivare la propria polizza a semplice presentazione della richiesta di risarcimento dei clienti, anche a monte dell'accertamento delle responsabilità. Viene fatta salva l'azione di regresso nei confronti del responsabile.

Art. 6 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

la Società può assumere, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della definizione della vertenza, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso. L'Assicurato/Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società, ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato/Contraente del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di garanzia/limite di risarcimento stabilito nella presente polizza di eccesso per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del relativo interesse. (art. 1917 C.C.) La Società non rimborsa le

spese incontrate dall'Assicurato/Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Si precisa che il pagamento dei sinistri avverrà solo dopo accertamento definitivo dell'obbligo della Società e dell'ammontare del sinistro.

Art. 7 – PERIODO DI ASSICURAZIONE E TERRITORIO

La presente polizza di eccesso è valida per i sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana durante il periodo dalle ore 24 del 09/12/2012 alle ore 24 del 31/12/2013 e cessa automaticamente alla scadenza di detto periodo senza obbligo di disdetta.

E' facoltà dell'Assicurato/Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione o per altro giustificato motivo. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 8 – CLAUSOLA SANZIONI

La Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzione delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Art. 9 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La presente polizza di eccesso è regolata dalla Legge Italiana e per tutto quanto non è diversamente regolato dalla presente polizza di eccesso e dalla polizza di base, in quanto applicabile, valgono le norme della Legge Italiana. Per ogni controversia inerente alla esecuzione, interpretazione, risoluzione o altra questione inerente alla Assicurazione e/o alla Polizza è competente in via esclusiva il Foro di Torino.



APPALTO GTT N. 128/2012

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
POLIZZA DI ASSICURAZIONE IN ECCESSO
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

La Società offre la copertura assicurativa al premio imponibile annuo anticipato complessivo di €..... (Euro.....) conteggiato come segue:

POLIZZA DI ASSICURAZIONE IN ECCESSO
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Premio annuo imponibile non regolabile
€
Lettere

Il premio imponibile annuo a base di gara è Euro 190.000,00= escluse imposte.

Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.

Nel periodo 30/09/2008-30/09/2012 non si sono verificati sinistri che interessino la garanzia.

TIMBRO E FIRMA

Certificato di Sicurezza

n° 83/2006

Ai fini dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale

Rilasciato in conformità ai disposti dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, nonché in forza al Decreto Ministeriale 31 ottobre 2000, n. 138-T, a seguito della domanda presentata dal legale rappresentante dell'impresa per l'estensione dei servizi di cui al certificato n° 12/2002 del 19 dicembre 2002.

a: **Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.**

in possesso di: **Licenza n° 16**

rilasciata da: **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

il: **27 luglio 2001**

Valido per i servizi di trasporto passeggeri espletati sulle linee e con le limitazioni descritte in allegato *

Valido per il personale operante nei servizi previsti dal presente certificato* *

Valido per il materiale riconosciuto conforme dal gestore dell'infrastruttura * *

* L'allegato costituisce parte integrante del presente Certificato di Sicurezza


** Si intende esclusivamente quello presente nelle banche dati del gestore infrastruttura.

con l'obbligo del rispetto delle norme, disposizioni e prescrizioni in vigore.

Roma, li **5 giugno 2006**

Certificazione Sicurezza Imprese Ferroviarie

Francesco FAVO



Originale

Direzione Tecnica

Michele Mario ELIA



SERVIZI TRASPORTO PASSEGGERI	
Fascicolo Linee	LINEE PER LE QUALI È VALIDO IL CERTIFICATO DI SICUREZZA ^(*)
4	Settimo – Torino Dora – Torino P.Susa – Bivio Crocetta – Quadrivio Zappata ⁽¹⁾
2-3-4-6-8-9	Quadrivio Zappata – Torino Sm.to Nord ⁽¹⁾
3-6-8-9	Torino Sm.to Nord – Torino Lingotto ⁽¹⁾
3-6-8-9	Torino Sm.to Nord – Torino Sm.to Sud – Torino Lingotto ⁽¹⁾
3-6-8-9	Torino P.N. – Torino Lingotto – Moncalieri – Trofarello ⁽¹⁾
3	Trofarello - Chieri ⁽¹⁾
4	Torino P.Susa – Torino Lingotto (linea Passante) ⁽¹⁾
4	Settimo – Chivasso
5	Chivasso – Ivrea

⁽¹⁾ Certificato di Sicurezza n. 12/2002

(*) Sono da intendersi inclusi i tratti di linea affiancati indicati nei rispettivi F.L.


Certificazione Sicurezza Imprese Ferroviarie


Francesco FAVO



Direzione Tecnica


Michele Mario ELIA






Certificazione Sicurezza Imprese Ferroviarie

Francesco FAVO



Direzione Tecnica

Michele Mario ELIA



**APPALTO GTT N. 128/2012 – SETTORI SPECIALI
STIPULA POLIZZA IN ECCESSO PER SINISTRI RC VERSO TERZI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO GTT PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI
VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (ART. 238 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006,
N. 163)**

- AUTODICHIARAZIONE ANTIMAFIA -

Il sottoscritto
nato a il
residente in
in qualità di Titolare / Legale Rappresentante dell'impresa:
denominazione:.....C.F. sotto la
propria responsabilità, anche penale,

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei seguenti soggetti:

Impresa:..... C.F.

✓ Amministratori:

Cognome.....nome..... nato il.....a
Cognome.....nome..... nato il.....a
Cognome.....nome..... nato il.....a
Cognome.....nome..... nato il.....a
Cognome.....nome..... nato il.....a
Cognome.....nome..... nato il.....a

NULLA OSTA

ai fini dell'art. 6 del D.Lgs. 159/2011.

Data

Firma

**APPALTO GTT N. 128/2012 – SETTORI SPECIALI
STIPULA POLIZZA IN ECCESSO PER SINISTRI RC VERSO TERZI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO GTT PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE
INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (ART. 238 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163)**

- MODULO ACCESSO ATTI DI GARA -

Il sottoscritto

in qualità di
(*indicare se titolare, legale rappresentante, socio o procuratore*)

dell'Impresa

con riferimento agli articoli 13 e 79 comma 5 quater del D.Lgs n. 163/2006 e relativamente agli atti e/ documenti presentati per la partecipazione alla gara in oggetto

DICHIARA CHE

(crocezzare la parte che si intende dichiarare)

autorizza l'accesso agli atti ;

oppure

non autorizza l'accesso per i sottoelencati documenti:

indicare espressamente quali:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

per le seguenti motivazioni:
